



Università Politecnica delle Marche

Idee imprenditoriali innovative

Focus group 23 ottobre 2009

Le società ed il bilancio

Dividendi e compensi agli amministratori
aspetti fiscali e contributivi



Compensi agli amministratori

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti:

- ✓ dall'assemblea all'atto della nomina (quindi in fase di costituzione o eventuale rinnovo delle cariche);
- ✓ dall'assemblea in un momento successivo alla nomina;
- ✓ dal giudice su richiesta dell'amministratore ove non sia stato definito dai soci

Compensi agli amministratori

Per le società a responsabilità limitata in assenza di disposizioni del codice civile è consigliabile che i soci regolamentino il compenso degli amministratori ed in ogni caso deliberino l'eventuale rinuncia allo stesso da parte degli amministratori.

Il compenso degli amministratori solitamente viene definito in misura fissa da erogare periodicamente, una tantum o mediante attribuzione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni.

► 3

Trattamento contabile e fiscale in capo al soggetto percettore – gli amministratori

In capo all'amministratore il compenso può

- ✓ essere assimilato a quella di lavoro dipendente (*collaborazioni coordinata e continuativa*)
- ✓ rientrare nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente già esercitata (*mansione propria del lavoro dipendente*)
- ✓ rientrare nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente esercitata (*con partita IVA - lavoro autonomo*)

► 4

Trattamento contabile e fiscale in capo al soggetto percettore – co.co.co.

Il compenso in misura fissa viene tassato nell'anno in cui vengono incassati in base al principio di cassa "allargato":

- ✓ viene sottoposto a **ritenuta alla fonte** (in riferimento agli scaglioni annui di reddito e considerando le detrazioni spettanti)
- ✓ la ritenuta si applica anche ai **compensi in natura**
- ✓ è sottoposto a **contribuzione** – Gestione Separata INPS (l'aliquota contributiva è del 24, 72%, ridotta al 17% in presenza di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria, di cui 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico azienda)

L'indennità di fine mandato viene sottoposta a tassazione separata (previa ritenuta di acconto del 20%) se il diritto deriva da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto diversamente viene sottoposta a tassazione ordinaria

Trattamento contabile e fiscale in capo al soggetto percettore – lavoro dipendente

Nell'ipotesi in cui un dipendente agisca, in base al proprio contratto di lavoro, anche quale amministratore della società per la quale lavora, il compenso dal medesimo percepito **confluisce nel reddito di lavoro dipendente, cumulandosi alla relativa retribuzione.**

Le imposte vengono calcolate e trattenute alla fonte sulla base delle aliquote progressive per scaglione di reddito. A livello previdenziale il compenso è sottoposto alla contribuzione prevista dal contratto nazionale di categoria.

Trattamento contabile e fiscale in capo al soggetto percettore – lavoro autonomo

L'attrazione del compenso da amministratore nel reddito professionale o artistico si verifica quando l'attività in questione esige le **necessary conoscenze tecnicogiuridiche strettamente inerenti l'attività di lavoro autonomo esercitata**. La valutazione dell'inerenza deve essere operata tenendo in considerazione quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali.

In assenza di una previsione espressa contenuta negli ordinamenti professionali, l'inerenza sussiste quando il professionista svolge l'incarico in una società o ente che esercita un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria attività.

► 7

Trattamento contabile e fiscale in capo al soggetto percettore – lavoro autonomo

Ne consegue l'applicazione delle regole previste per tale categoria di reddito:

- ✓ la **possibilità di dedurre** le spese inerenti l'esercizio della professione;
- ✓ la **tassazione per cassa** (c.d. principio di "cassa semplice" e non di "cassa allargata");
- ✓ l'**effettuazione**, da parte della società erogante, di **una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20%**;
- ✓ il concorso del compenso alla formazione della base imponibile ai fini IRAP del professionista amministratore e l'assoggettamento dei compensi all'imposta sul valore aggiunto;
- ✓ sono soggetti alla contribuzione prevista dalla categoria di appartenenza.

► 8

Trattamento contabile e fiscale in capo al soggetto erogante – la società

Il compenso rappresenta per la società un costo e come tale vanno rilevati *in bilancio* per competenza indipendentemente dall'effettivo pagamento degli stessi.

Dal punto di vista *fiscale*:

- i compensi in misura fissa sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti ai fini Ires;
- l'accantonamento per l'indennità di fine mandato è deducibile per competenza nel limite della quota maturata nell'esercizio;
- i compensi e le indennità di fine mandato se erogati sotto forma di reddito di lavoro dipendente o assimilato (co.co.co) sono indeducibili ai fini Irap.

▶ 9

Risultato dell'esercizio e dividendi

Il risultato economico della gestione che annualmente trova riflesso nel bilancio d'esercizio può essere rappresentato da un utile o da una perdita.

L'assemblea dei soci, in fase di approvazione del progetto di bilancio predisposto dall'organo amministrativo e su proposta degli stessi, viene inviata a deliberare sul risultato dell'esercizio.

In caso di *utile* l'assemblea deve destinare, per obbligo di legge, una percentuale fissa a riserva legale (5% dell'utile fino a raggiungimento del 20% del capitale). Quanto residua dell'utile può essere :

- ✓ distribuito ai soci in tutto o parte;
- ✓ accantonato ad una o più riserve, previste o meno dallo statuto, in attesa di future distribuzioni o utilizzi.

▶ 10

Risultato dell'esercizio e dividendi

In caso di perdita l'assemblea può decidere di:

- ✓ riportarla ad esercizi successivi;
- ✓ coprirla utilizzando le riserve accantonate.

Se la perdita è superiore alle riserve risultanti dal bilancio la stessa andrà ad intaccare il capitale sociale. Tuttavia se la perdita:

- ✓ inferiore ad 1/3 del capitale → facoltà di riduzione;
- ✓ superiore ad 1/3 del capitale, che non intacca il capitale minimo → rinviabile di un esercizio ma, se rimane, diventa obbligatoria la riduzione;
- ✓ superiore ad 1/3 del capitale che fa diminuire lo stesso sotto il minimo legale o se avviene la perdita integrale del capitale → obbligo di riduzione del capitale con obbligo di contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo o trasformazione/scioglimento della società.

Risultato dell'esercizio e dividendi

Non sono distribuibili gli utili se:

- ✓ sono presenti perdite pregresse che abbiano intaccato il capitale sociale. Prima di distribuire è necessario reintegrare il capitale o ridurlo in misura corrispondente;
- ✓ figurino in bilancio costi pluriennali (impianto e ampliamento, pubblicità e ricerca e sviluppo). Finché non è completato il loro processo di ammortamento sono distribuibili gli utili solo se residuano riserve disponibili a coprire la parte di tali costi ancora risultanti dal bilancio.

Dagli obblighi di Legge emersi in caso di conseguimento di perdite ne segue l'importanza per le Srl costituite con capitale minimo di procedere al reinvestimento degli utili conseguiti mediante l'accantonamento degli stessi a riserve e conseguente "capitalizzazione" della società.

Distribuzione dividendi - per i soci

L'assemblea dei soci può deliberare la distribuzione del risultato dell'esercizio o delle riserve disponibili.

L'importo erogato ai soci (dividendo) viene attribuito nella normalità in proporzione alla quota posseduta. C'è la possibilità di prevedere a livello statutario una ripartizione non proporzionale ma solitamente tale opzione è poco diffusa.

Deliberata la distribuzione il risultato dell'esercizio ***dopo essere stato tassato in capo alla società*** (con pagamento di Ires e Irap) ***viene tassato anche in capo ai soci.***

Il pagamento delle imposte sui dividendi, in capo al socio, avviene nel momento in cui viene eseguita la delibera di distribuzione mediante pagamento del dividendo o comunque nella prima dichiarazione utile successivamente al pagamento.

Tale regime non si applica per le Srl che si dotano del sistema di tassazione per trasparenza. In tal caso gli utili vengono tassati solo in capo al socio e nell'anno in cui sono maturati.

Distribuzione dividendi - per i soci

La tassazione in capo al socio dei dividendi differisce,

a seconda del soggetto che detiene la quota sociale:

- ✓ persona fisica e società di persone;
- ✓ società di capitali, enti commerciali e non commerciali.

a secondo alla percentuale di partecipazione del socio nel capitale sociale della società :

- ✓ **partecipazione qualificata** → superiori al 25% del capitale sociale ;
- ✓ **non qualificata** → inferiore al 25% del capitale sociale.

Distribuzione dividendi - per i soci

Quindi se il dividendo viene corrisposto ad una persona fisica o società di persona, in caso di:

✓ **partecipazione qualificata** → la società erogante i dividendi corrisponde l'intero importo al socio il quale pagherà le imposte sul 40% (per gli utili prodotti fino al 31/12/07) e/o sul 49,72% (per gli utili prodotti dall'1/1/08) del dividendo incassato. La quota di dividendo da tassare dovrà essere cumulata ad eventuali altri redditi prodotti nell'esercizio in cui è avvenuto l'incasso e sul reddito complessivo andranno pagate le imposte a scaglioni;

✓ **partecipazione non qualificata** → la società erogante i dividendi applica al momento della sua corresponsione una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sull'intero ammontare del dividendo pagato.

Distribuzione dividendi - per i soci

Esempio: viene distribuita una riserva formatasi nel 2007 di Euro 1.000.

Al socio Pinco, che ha una partecipazione qualificata del 30%, viene pago un dividendo di Euro 300.

Pinco indicherà nella propria dichiarazione dei redditi un reddito di capitali

Euro $300 * 40\% =$ Euro 120 (su questo importo pagherà le imposte)

Al socio Pallino, che ha una partecipazione non qualificata del 10%, ha diritto ad un dividendo di Euro 100.

Pallino però non dovrà indicare nulla nella propria dichiarazione dei redditi.

Invece di incassare Euro 100 gli verrà liquidato il dividendo al netto della ritenuta 12,50% (Euro 12,50), quindi Euro 87,50.

Distribuzione dividendi – nella coop

Nella società cooperative il socio, diversamente da quello di una società a responsabilità limitata il cui scopo è quello di ottenere una remunerazione del capitale investito (lucro), persegue *finalità mutualistiche*.

A seconda del tipo di cooperativa, la società ha come finalità quella di assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. Il socio sottoscrive la quota per questo motivo.

► 17

Distribuzione dividendi – nella coop

L'assemblea dei soci deve destinare il 30% dell'utile dell'esercizio a riserva legale e il 3% deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

La remunerazione del capitale investito in ogni caso *non è vietata*, tuttavia per rispettare il principio di mutualità prevalente e mantenere le agevolazioni previste per le cooperative, sussiste il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore al tasso d'interesse previsto per i buoni fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali rispetto al capitale effettivamente versato.

Le riserve di utili accantonate non sono distribuibili neanche in fase di scioglimento e liquidazione della società. Sono devolute per obbligo di legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

► 18

Distribuzione dividendi – nella coop

Altra possibilità per il socio è quella di ottenere dalla società un ristorno (non superiore al 30% delle retribuzioni). Si tratta di somme di denaro distribuite alla fine di ogni esercizio proporzionalmente non al capitale investito ma ai rapporti di lavoro, acquisto etc che il socio ha intrattenuto in un determinato periodo con la società.

Il ristorno per la società cooperativa è pienamente deducibile nell'esercizio in base al quale viene determinato, mentre per il socio assume fiscalmente una valenza diversa a seconda delle modalità di erogazione che può avvenire come segue:

- ✓ attribuzione in denaro → tassato al momento del pagamento;
- ✓ attribuzione mediante aumento di capitale sociale → tassato al momento del rimborso della quota.